

XI LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 97 del 14 luglio 2021 ha approvato, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, alla proposta di deliberazione consiliare n. 60 concernente “MODIFICAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI ATO 1 – LAZIO NORD VITERBO ED ATO 2 – LAZIO CENTRALE – ROMA AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1996 N. 6”, l’ordine del giorno n. 880 concernente:

**RIDEFINIZIONE DEGLI A.T.O. IDROGRAFICI E INTERVENTI PER LA
MISCELAZIONE DELLE ACQUE**

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI

- la direttiva 91/27/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e che persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo delle acque stesse, migliorandone lo stato ed assicurandone un utilizzo sostenibile;
- il decreto legge 31/2001 e s.m.i., (Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), che stabilisce per diversi parametri, valori limiti specifici, adeguati a garantire che le acque possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell'intero arco della vita;
- la normativa di cui al Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
- la legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici);
- la legge regionale 10 maggio 1990, n. 48 (Primi interventi a tutela delle risorse idropotabili);
- la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
- la legge regionale 22 gennaio 1996, n.6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36);
- il decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- il Piano di Tutela delle Acque, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre 2018, n. 18;
- la legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Tutela, Governo e Gestione Pubblica delle Acque);
- la proposta di deliberazione consiliare 8 marzo 2021, n. 60 (Modificazione degli ambiti territoriali ottimali ATO 1 – Lazio Nord Viterbo ed ATO 2 – Lazio Centrale – Roma ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6);

ATTESO CHE

- in particolare, gli articoli 2 e 3 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), che rispettivamente stabiliscono:

- “La Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 36 del 1994, riguardante l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonché nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modificazioni, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali, rappresentati nella planimetria e negli elenchi contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge:
- ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo;
 - ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma...”;
- in considerazione di quanto disposto dall'articolo 147, comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche della delimitazione di cui al citato articolo 2 sono deliberate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le amministrazioni provinciali interessate;
 - il citato Allegato A della legge regionale n. 6/1996 che riporta il Comune di Campagnano di Roma afferente all'Ambito territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord-Viterbo;
 - ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/1996, l'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo ha optato ai fini della gestione del servizio idrico integrato per la forma della Convenzione di Cooperazione, sottoscritta in data 22 luglio 1999, individuando quale soggetto gestore del servizio idrico integrato in ATO 1 la società Talete s.p.a.;
 - ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, in data 11 marzo 2006 è stata sottoscritta la Convenzione di Gestione che stabilisce al suo articolo 19 che vengano affidati al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all'esercizio del Servizio Idrico Integrato (SII) così come individuati e descritti nel Disciplinare Tecnico;
 - con la propria deliberazione 23 aprile 2015, n. 5 il Comune di Campagnano ha deliberato di: “...avanzare formale richiesta alla Regione Lazio finalizzata ad una modifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, di cui all'art. 2 della l.r. n. 6 del 22 gennaio 1996, che preveda lo spostamento del Comune di Campagnano di Roma dall'attuale ambito territoriale di appartenenza all'Ambito territoriale Ottimale n. 2 denominato ATO 2 Lazio Centrale Roma”;
 - con nota protocollo n. 26849 del 3 dicembre 2018 acquisita al protocollo regionale con n. 770951 del 4 dicembre 2018 il Comune di Campagnano di Roma richiedeva il passaggio dall'Ambito territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord-Viterbo all'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma;
 - la Direzione lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa suolo

protocollo n. 829236 del 27/12/2018 richiedeva al Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di ente coordinatore dell'ATO 2 – Lazio Centrale – Roma e al Presidente della Provincia di Viterbo in qualità di ente coordinatore ATO 1 – Lazio Nord Viterbo, l'espressione dei pareri dovuti ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, relativamente alla richiesta del Comune di Campagnano di Roma, finalizzata allo spostamento dall'attuale Ambito territoriale di appartenenza ATO n. 1 – Lazio Nord Viterbo all'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale;

- la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province appartenenti all'ATO 1 – Lazio Nord Viterbo nella seduta del 26 aprile 2021 si è espressa contro lo spostamento del Comune di Campagnano di Roma dall'ATO n. 1 – Lazio Nord Viterbo all'ATO 2 – Lazio Centrale Roma;
- la Regione Lazio, con la direttiva di salvaguardia (L.R. 6/1996) del 24 luglio 1996, ponendo l'ATO 1 – Lazio Nord Viterbo al limite della soglia di economicità raccomandava di evitare qualsiasi procedura di salvaguardia di Gestori diversi da quello Unico d'ATO in quanto, tale scelta, avrebbe portato di conseguenza, l'ambito al di sotto di tale soglia;

PRESO ATTO

- della relazione della Commissione europea - Relazione di sintesi sulla qualità dell'acqua potabile nell'unione alla luce delle relazioni degli stati membri relative al periodo 2011-2013 a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 98/83/CE;
- in particolare dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, che è stato costituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo italiano alla Unione Europea lo scorso 30 aprile;

CONSIDERATO CHE

- il passaggio del comune di Campagnano all'A.T.O. 2 rende ancor più debole e meno sostenibile l'A.T.O. 1 come dal già citato parere negativo della provincia di Viterbo, in quanto produce minor gettito corrente contributivo;
- l'A.T.O. 1 Lazio Nord Viterbo è costituito da comuni con bassa densità di popolazione peraltro per circa più di 2/3, ovvero 43 su 60 di classe demografica inferiore ai 5000 abitanti; tanto da essere considerato per tali caratteristiche un A.T.O. strutturalmente

debole;

- nell’A.T.O. 1 Lazio Nord Viterbo è oggettivamente riscontrata la presenza di arsenico e fluoruri tanto da essere stato oggetto di investimenti per impianti di dearsenificazione dall’anno 2013;
- i costi ordinari di esercizio per il funzionamento di tali impianti compongono una spesa corrente di circa 11 milioni di euro annui;
- già in passato era stato stipulato un protocollo di intesa tra la Regione Lazio e l’autorità d’ambito territoriale ottimale n. 1 sottoscritto in data 01/02/2016,

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

- a mettere in atto una ridefinizione degli A.T.O. idrografici così come previsto dalla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Tutela, governo e gestione pubblica delle acque);
- a programmare interventi ed investimenti per la miscelazione delle acque al fine di eliminare l’esorbitante costo della dearsenificazione;
- a prevedere nel prossimo bilancio di previsione risorse finanziarie a compensazione delle criticità emerse ed elencate al fine di non riversare in modo totale il costo della dearsenificazione sui cittadini. Così come già previsto nell’articolo 3 del già citato protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e l’autorità d’ambito territoriale ottimale n. 1 Lazio-Nord Viterbo del 1 febbraio 2016.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)
f.to digitalmente Gianluca Quadrana

IL PRESIDENTE
(Marco VINCENZI)
f.to digitalmente Marco Vincenzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Daniele GIANNINI)
f.to digitalmente Daniele Giannini

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 5 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
LA SEGRETARIA GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to digitalmente Cinzia Felci